

cui i patrizi sostennero che essi soltanto fossero in grado di trarre gli auspici; in terzo luogo, perché sarebbe stato sciocco, da parte dei patrizi, affidare le leve del potere, sia pure *una tantum*, ad un plebeo.

Eppure il dubbio che, in qualche caso eccezionale, un plebeo particolarmente fidato (o creduto tale) possa aver ottenuto il conferimento di una magistratura *cum imperio* è un dubbio che non può essere facilmente messo da parte: e penso segnatamente a Spurio Cassio²². I Fasti sono, sí, inattendibili, ma in qualche caso non si capisce sotto quale pressione specifica i loro autori vi abbiano inserito nomi plebei: lo ammette piú di una volta, onestamente, il Ranouil (p. 69 ss.). Tutto sta nel decidere se veramente la mancanza di *connubium* (che vale comunque per i consoli plebei anteriori al 444) e l'incapacità plebea di trarre gli *auspicia* non fossero superate dalla solennità della *lex curiata* di investitura, la quale poteva conferire (salvo opposto avviso degli *augures* o esito infausto degli auspici di entrata in carica) anche ad un plebeo l'*imperium*.

Tutto sommato, io sarei però sempre per un'esclusione, in linea di massima, dei plebei dalle cariche *cum imperio*, anche se tendo a credere che la *lex curiata* fosse sufficiente ad investire dell'*imperium* chiunque. Ma, prima di eliminare certi nominativi famosi dai Fasti, mi domanderei, caso per caso (come per tutti i nominativi, del resto), se non vi siano modo e ragione plausibili per salvarli. A parte la possibilità che da una *gens* tutta patrizia si sia potuta in sèguito distaccare una *stirps* facente capo ad un personaggio che avesse subito una *capitis deminutio* o una condanna capitale per *adfectatio regni* o che avesse effettuato una *transitio ad plebem*, oppure che una *stirps* di *clientes* abbia acquistato autonomia uscendo dalla *gens* patrizia di cui portava il nome, non va dimenticato che forse le *gentes minores* erano costituite solo dalle stirpi facenti capo ai *patres* di Tarquinio Prisco. Sí che è supponibile che gli appartenenti ad altre stirpi collaterali non siano divenuti patrizi e siano stati conseguentemente qualificati plebei.

²² Lucide pagine in proposito ha scritto F. D'IPPOLITO, *La legge agraria di Spurio Cassio*, in *Labeo* 21 (1975) 197 ss.

LA TATTICA DELL'ESERCITO CENTURIATO

I. IL DITTATORE APPIEDATO.

1. La notizia secondo cui al dittatore romano era vietato di andare a cavallo è di quelle che sembrano fatte apposta per solleticare la fantasia degli storici. Ma forse la cosa non è così strana come appare a prima vista. Sopra tutto se si considerano spassionatamente le fonti da cui la notizia proviene.

La fonte più copiosa è Plutarco, nella sua vita di Q. Fabio Massimo Verrucoso, il dittatore del 217 a.C.¹. Dopo la sconfitta e morte del console C. Flaminio al Trasimeno, la gravità della situazione e l'urgenza di prendere provvedimenti nell'assenza dell'altro console, Cneo Servilio Gemino trattenuto in Gallia, inducono i Romani a ricorrere ad una procedura del tutto nuova ed eccezionale, quella delle elezioni dirette, per fare di Q. Fabio il *dictator rei gerundae causa* e per assegnargli come collega M. Minucio Rufo². E qui Plutarco (che peral-

* In *Labeo* 25 (1979) 7 ss.

¹ Sulla dittatura di Q. Fabio Massimo e sui gravi dissensi tra lui ed il suo *magister equitum*, M. Minucio Rufo: P. PINNA PAPPAGLIA, *Sulla «rogatio Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure»*, in *SDHI.* 35 (1969) 215 ss. (ivi altre citazioni).

² Cfr. Liv. 22.8.5: *Itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum, dictatorem dicendum, civitatem confugit. et quia et consul aberat, a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis punice Italiae facile erat aut nuntium aut litteras mitti, nec dictatorem praetor creare poterat, quod nunquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum; hisque negotium ab senatu datum ut (rell.).* Si avverta che la lettura di *nec dictatorem — poterat* è contestata, anche perché si ammetteva che il dittatore potesse essere creato, in mancanza di consoli, da un pretore. Comunque nel caso del 217 le novità, a mente di Livio, furono due: la creazione del dittatore da parte dei comizi centuriati (il *populus*), anziché da parte di un console (cfr. Liv. 8.23.15) e malgrado che vi fosse un console in carica; la creazione del *magister equitum* da parte degli stessi comizi, anziché da parte del dittatore.

tro rientra nella regola costituzionale quando, diversamente da Livio, attribuisce a Fabio, e non ai comizi, la designazione del *magister equitum*) dice che il dittatore « per prima cosa domandò al senato il permesso di usare un cavallo durante le operazioni militari », dopo di che postilla: « Ciò non era ammesso in precedenza: un'antica legge lo vietava, forse perché i Romani ritenevano che il nerbo dell'esercito risiede nella fanteria, per cui era opportuno che il generale stesse insieme ai fanti e non se ne allontanasse mai, oppure perché essi desideravano che almeno in ciò fosse chiara la dipendenza dal popolo del dittatore, la cui carica gode per tutto il resto di attributi e potenza simili a quelli di un tiranno »³.

Dell'antica legge, istitutiva del divieto di andare a cavallo, non parla Livio, il quale tace, si badi, anche della richiesta del cavallo che Fabio Massimo sarebbe stato il primo ad avanzare⁴. In ordine al dittatore nominato nel 216 dopo la sconfitta di Canne, M. Giunio Pera, egli dice che adottò misure oltremodo rapide ed efficienti, allo scopo di rinsanguare l'esercito, subito dopo aver compiuto i sacri riti ed aver fatto richiesta al popolo dei comizi, « secondo l'usanza » (*ut solet*), del permesso di montare a cavallo⁵.

Il cenno fuggevole di Livio e particolarmente lo « *ut solet* », da lui riferito alla richiesta ed alla concessione del cavallo, fanno intendere che i dittatori, almeno in tempi avanzati, a cavallo ci andavano praticamente sempre. Viene con ciò ad essere giustificato, almeno entro

³ Plut. *Fab. Max.* 4.1.-2: 'Ὡς οὖν ταῦτ' ἔδοξεν, ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ Φάβιος καὶ ἀποδείξας αὐτὸς ἵππαρχον Μάρκον Μινούκιον, πρῶτον μὲν ἠτήσατο τὴν σύγκλητον ἵππῳ χρῆσθαι παρὰ τὰς στρατείας. Οὐ γὰρ ἔξῃν, ἀλλ' ἀπηγόρευτο κατὰ δὴ τινα νόμον παλαιὸν, εἴτε τῆς ἀλκῆς τὸ πλεῖστον ἐν τῷ πεζῷ τιθεμένων καὶ διὰ τοῦτο τὸν στρατηγὸν οἰομένων δεῖν παραμένειν τῇ φάλαγγι καὶ μὴ ἱππολείπειν, εἴθ', ὅτι τυραννικὸν εἰς ἅπαντα τὰλλα καὶ μέγα τὸ τῆς ἀρχῆς κράτος ἐστίν, ἐν γὰρ τούτῳ βουλομένων τὸν δικτάτορα τοῦ δήμου φαίνεσθαι δεόμενον.

⁴ Anche Livio, 22.9.7, dice che Fabio per prima cosa convocò il senato, al quale chiese l'emissione di un certo numero di opportuni *decreta*.

⁵ Liv. 23.14.2: ... *dicator M. Iunius Pera, rebus divinis perfectis, latoque, ut solet, ad populum ut equum escendere liceret, (rell.)*. Da Liv. 22.57.9-11 sembra potersi ricavare che M. Giunio Pera fu creato, per decreto del senato, dal pretore M. Claudio Marcello, ma resta il dubbio che il pretore mancasse, almeno nelle riflessioni costituzionalistiche dell'epoca, di tale potere di nomina: in tal caso si potrebbe ripiegare sulla elezione da parte dei comizi centuriati, alla maniera di Q. Fabio Massimo, e si spiegherebbe perché l'autorizzazione all'uso del cavallo sia stata chiesta da Giunio Pera al *populus*.

certi limiti, Zonara, il quale scrive che il dittatore non poteva montare in sella, salvo quando l'esercito si disponeva al combattimento⁶. Zonara, in altri termini, un comandante di eserciti appiedato non lo capisce, o lo capisce solo nel caso eccezionale che diriga napoleonicamente la manovra dal sommo di un'altura. Di qui la sua «razionalizzazione» di una regola vetustissima, che oltre tutto gli risulta sistematicamente derogata⁷.

2. Il dato meno consistente tra tutti è indubbiamente rappresentato dal νόμος παλαιός di cui favoleggia Plutarco. Come e più della famigerata «*lex vetusta*» sul *praetor maximus* e sulla *fictio clavi annalis*⁸, la legge in questione sembra essere null'altro che il frutto dell'ipostatizzazione a posteriori di quella che probabilmente era un'antichissima prassi, cioè una regola usuale non scritta. Comunque il punto importante non attiene alla forma, ma alla sostanza del divieto. Si trattava di un divieto di carattere religioso o di un divieto motivato essenzialmente da ragioni politico-militari?

Al tabù religioso hanno ovviamente pensato in molti, anche se non hanno poi saputo precisare con rilievi concreti le loro più o meno avvincenti teorie⁹. La tesi più interessante, in questa direzione, sembra essere quella di A. Magdelain, il quale istituisce un accentuato parallelismo tra la *dictio dictatoris* da un lato e l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines* maggiori dall'altro¹⁰; ma è tesi che non convince tanto quanto a prima vista affascina e che è stata, se non erro, efficacemente criticata, di recente, da F. Sini¹¹. L'unico punto veramente de-

⁶ Zonar. 7.13: ... ἢ οὖν, ὡς εἴρεται, ἡ δικτατορία κατὰ γε τὴν ἐξουσίαν τῆ βασιλείᾳ ἰσόπορος, πλὴν ὅτι μὴ ἐφ' ἵππον ἀναβῆναι ὁ δικτάτωρ ἠδύνατο, εἰ μὴ ἐκστρατεύεσθαι ἐμελλεν...

⁷ Su Zonara e le sue fonti: K. ZIEGLER, sv. *Zonaras*, in *RE*. 10 A. 3 (1972) 718 ss. Di «Missverständnis» parla Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 2.1³ (rist. 1952) 159 nt. 3.

⁸ Cfr. Liv. 7.3.5: *Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat*. In argomento, da ultimo: A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 150 s. Naturalmente, si può anche pensare che la legge sul cavallo del dittatore fosse quella stessa *de dictatore legendo*, di cui parla, peraltro assai poco credibilmente, Livio in 2.18 (*infra* nt. 25).

⁹ Quadro della questione, da ultimo, in F. SINI, *A proposito del carattere religioso del «dictator»*, in *SDHI*. 42 (1976) 401 ss., spec. 422 s.

¹⁰ A. MAGDELAIN, «*Auspicia ad patres redeunt*», in *Homm. Bayet* (1964) 427 ss., nonché, da ultimo, «*Praetor maximus*» et «*comitatus maximus*», in *Iura* 20 (1969) 257 ss.

¹¹ *Cit.* (nt. 9) *passim*.

